



# CLUB ALPINO ITALIANO

*Sezione di Cosenza - "Giovanni Barracco"*

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AUTOMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SEZIONE CAI "GIOVANNI BARRACCO" DI COSENZA

### Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dell'automobile in dotazione alla sezione CAI di Cosenza "Giovanni Barracco";
2. L'uso dell'automobile è regolamentato al fine di assicurarne una gestione razionale, improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, che consenta l'ottimale soddisfacimento delle diversificate esigenze istituzionali di mobilità e deve essere limitato esclusivamente ai compiti di istituto connessi all'attività della Sezione.

### Art. 2 – Definizioni - Funzioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per
  - a) "Automobile": il fuoristrada con targa **EC430PX** di proprietà della sezione CAI di CS;
  - b) "Responsabile dell'Automobile": l'incaricato di coordinare tutte le attività necessarie per la corretta ed efficace gestione dello stesso, assicurando l'ottimale soddisfacimento dei fabbisogni di funzionamento e di esercizio, in adesione e nel rispetto della normativa che regola il settore e compatibilmente con le risorse annualmente assegnate sul bilancio sezionale; (individuato mediante espressa deliberazione del Consiglio direttivo sezionale)
  - c) "Conducente": i soci espressamente designati alla guida dell'automobile della sezione, anche temporaneamente; (individuati mediante espressa deliberazione del Consiglio direttivo sezionale)

### Articolo 3 – Uso

1. L'utilizzo dell'automobile è consentito solo per spostamenti per ragioni di servizio.
4. Al "Responsabile dell'Automobile" possono essere avanzate apposite richieste di utilizzo provenienti dai soggetti individuati dal direttivo sezionale e formulate nella loro esclusiva e diretta responsabilità.
5. Tali richieste devono essere formulate per via mail all'indirizzo [segreteria@caicosenza.it](mailto:segreteria@caicosenza.it). Le richieste di impiego devono indicare il fruitore, il tragitto, i tempi di permanenza in loco ed ogni altro riferimento utile e devono essere espressamente autorizzate dal Presidente della sezione.
5. È, di volta in volta, valutata la fruibilità dell'automobile, compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità del momento, per accompagnamenti cumulativi in presenza di itinerari in tutto o in parte coincidenti.
6. Per gli eventuali utilizzi in deroga è necessaria un'esplicita autorizzazione preventiva da parte del Consiglio direttivo (o dal Presidente su espressa delega del Consiglio direttivo). In tali casi, tutti gli elementi giustificativi devono risultare nell'autorizzazione della missione.

### Articolo 4 – Rilevazioni dell'uso dell'automobile

1. Il Responsabile dell'Automobile predispone un apposito libretto di marcia custodito all'interno dell'autovettura, sul quale il conducente annota giornalmente e in modo cronologico:
  - a) il nome e cognome del conducente;
  - c) la data dell'impiego in servizio;
  - d) la destinazione ed eventuali altri trasportati;
  - f) la durata del servizio con l'indicazione dell'ora di partenza e quella di rientro;
  - g) i chilometri percorsi;
  - h) eventuale prelievo di carburante, compilando, in tal caso, l'apposita scheda di rifornimento.



# CLUB ALPINO ITALIANO

*Sezione di Cosenza - "Giovanni Barracco"*

2. Tutte le annotazioni di cui sopra, riportate sul libretto di marcia, sono trasferite periodicamente, a cura del Responsabile dell'Automobile, su apposito data-base (brogliaccio informatico) a costante monitoraggio e trasparente rendiconto dell'utilizzo dell'automobile.

## Articolo 5 – Conduzione dell'automobile

1. Sono autorizzati all'uso dell'automobile esclusivamente i soci regolarmente iscritti ed espressamente autorizzati.
2. La guida dell'automobile è vietata al personale non espressamente autorizzato ed ai non iscritti alla sezione CAI di CS. In caso contrario, il conducente risponde in proprio degli eventuali danni da sinistro causati alla sezione CAI di CS e a terzi. Per specifiche esigenze di servizio adeguatamente motivate, può essere temporaneamente autorizzato alla guida dell'automobile anche altro personale, purché in possesso della necessaria abilitazione alla guida.
3. I conducenti autorizzati riferiscono funzionalmente al Responsabile dell'Automobile.
4. In particolare, il conducente:
  - a) assicura la custodia e la tenuta dei documenti di bordo sulla base delle disposizioni del presente Regolamento e delle direttive del Responsabile dell'Automobile;
  - b) prima dell'uso è tenuto ad accertare che il mezzo sia marciante, senza difetti o parti mancanti che possano compromettere la sicurezza nella circolazione o dei trasportati o siano causa di contestazione di violazione delle norme del Codice della Strada;
  - c) è tenuto a riferire sullo stato di efficienza degli stessi, a controllarne lo stato d'uso e a segnalare le eventuali necessità di interventi manutentivi al Responsabile dell'Automobile.
5. Il conducente ha inoltre il dovere di:
  - a) garantire sempre il rispetto del Codice della Strada e le altre norme applicabili alla circolazione stradale;
  - b) osservare sempre i limiti di velocità, sia in città che nelle strade extraurbane, tenendo sempre e, comunque, un comportamento di guida "tranquillo";
  - c) provvedere alla opportuna custodia del mezzo durante il servizio;
  - d) provvedere, ad ogni rientro in sede, ad informare il Responsabile dell'Automobile sull'andamento del servizio effettuato e su eventuali situazioni rilevanti ai fini dello stesso.
  - e) nel caso di guida in fuoristrada e su strade secondarie non asfaltate, il conducente è responsabile della guida in sicurezza evitando di tenere un comportamento spericolato e che possa arrecare danni a se stesso, al personale trasportato e all'automobile stessa.

## Art. 6 – Custodia

1. L'automobile alla fine di ogni servizio è obbligatoriamente parcheggiata negli appositi spazi ad essa riservati ed individuati dal Consiglio direttivo della sede CAI di CS con apposito atto deliberativo.

## Art. 7 – Comportamento in caso di sinistro

Nel caso di incidente stradale il conducente deve:

- 1) fermarsi immediatamente e prestare tempestivo soccorso alle persone rimaste eventualmente infortunate;
- 2) valutare la situazione e adoperarsi, mediante le proprie capacità e conoscenze, per attenuare le conseguenze dell'incidente;
- 3) mantenere sempre un comportamento calmo e sereno, in particolare evitando di intavolare discussioni sulla responsabilità dell'incidente;
- 4) se necessario, richiedere l'intervento del soccorso medico (componendo il 118 e spiegando, in modo chiaro, il luogo dove è avvenuto l'incidente, quante persone sono ferite e, per



# CLUB ALPINO ITALIANO

*Sezione di Cosenza - "Giovanni Barracco"*

quanto possibile, illustrando le loro condizioni fisiche);

5) in contemporanea chiamare le Forze dell'Ordine (113 per la Polizia Stradale - 112 per i Carabinieri), tenendo presente che ciò è obbligatorio:

a) in caso di incidente con feriti;

b) in caso di incidente particolarmente grave o con molti veicoli coinvolti;

c) quando si profilino responsabilità penali;

d) se l'altro autista coinvolto non è assicurato, ovvero si rifiuta di fornire i dati necessari per la denuncia del sinistro;

e) se non si riesce a ripristinare la normale circolazione;

6) se vi sono feriti è necessario non spostare i veicoli coinvolti per permettere alle Forze dell'ordine di effettuare i rilevamenti necessari, tenendosi a disposizione per fornire loro le informazioni richieste;

7) se possibile, spostare al più presto i veicoli dalla strada, collocandoli fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, al margine destro della strada per non compromettere la viabilità;

8) nel caso di impossibilità a spostare i veicoli o a rimuovere materie scivolose dalla strada, chiamare il soccorso stradale e, fino al loro arrivo, avvertire gli altri utenti della strada, collocando il segnale mobile di pericolo ("triangolo");

9) compilare, correttamente ed in ogni sua parte, il modello C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente), tenendo presente che lo stesso va compilato sempre, anche quando la controparte non è disposta a firmarlo. In tal caso, il modello C.A.I. assume comunque la forma di sola denuncia del sinistro;

10) sempre e in ogni caso occorre raccogliere tutti i dati della controparte, necessari per la denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal certificato di assicurazione;

11) in occasione di un sinistro, è obbligatorio fornire i dati e, in caso di reticenza, si può ricorrere alle Forze dell'ordine;

12) se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, raccogliere almeno i seguenti dati:

a) data, luogo e ora del sinistro;

b) tipo e targa dell'altro veicolo;

c) compagnia di assicurazione dell'altro veicolo (che si può ricavare anche dal contrassegno esposto sul parabrezza);

d) cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell'altro veicolo;

e) generalità del proprietario dell'altro veicolo (se diverso dal conducente);

f) descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili sui veicoli coinvolti;

g) generalità di eventuali feriti;

h) generalità di eventuali testimoni;

i) autorità eventualmente intervenute

Art. 8 - L'utilizzo dell'automezzo, anche per scopi di rappresentanza, dovrà privilegiare le attività che possano generare una ricaduta positiva per le finanze della Sezione e quindi un ammortamento delle spese di gestione (manutenzione dei Sentieri, progetti di sentieristica in collaborazione con i diversi enti pubblici presenti nel territorio di competenza della sezione - Comuni, Parchi ecc.).

Art. 9 - E' espressamente vietato:



# CLUB ALPINO ITALIANO

*Sezione di Cosenza - "Giovanni Barracco"*

- 
- a) L'uso dell'automobile per scopi personali, non motivati e al di fuori di quanto contenuto nel presente regolamento;
  - b) L'uso dell'automobile da parte di persone diverse da quelle autorizzate dal Consiglio direttivo;
  - c) Il trasporto di persone non preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo e al di fuori di quelle definite dal presente regolamento.

## Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio direttivo della sez. CAI di CS.